




Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
Direzione Generale dei Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi

Prot. n. Div. 6  
R.U. n. 46509 - 01.02



Bolly +  
Ag. K. -

SG. 01.1

Roma, 17 MAG. 2007

Ai Direttori dei SIIT  
LORO SEDI

Ai Direttori degli USTIF  
LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Ufficio Trasporti - Servizi Funiviari  
Palazzo Provinciale 3/B  
Via Crispi, 10  
39100 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Impianti a Funne  
Via Brennero, 136  
Centro "Le Fornaci Barchessa"  
38100 TRENTO

Alla Regione Autonoma Valle D'Aosta  
Assessorato Turismo, Commercio e  
Trasporti - Servizio Funiviario  
Loc. Grand Chemin, 34  
11020 Saint Christophe (AOSTA)

Alla Regione Friuli V.G.  
Via Giulia, 75/1  
34126 TRIESTE

e, p.c.:

All' ANEF  
Casella Postale 8172  
00188 ROMA

All' ANITIF  
Via dell'Acquatina, 6  
62030 USSITA (MC)

All' ACIF  
c/o Associazione Industriali  
C.so Libertà, 15  
39100 BOLZANO

**Oggetto: "Analisi di sicurezza, compiti degli Uffici di Sorveglianza Tecnica (U.S.T.I.F.) e documentazione da allegare ai progetti degli impianti funiviari relativi al 2007".**

Sulla base dell'esperienza acquisita a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 210/2003, che ha introdotto nuove procedure e metodi propedeutici al rilascio del n.o.t. sia all'approvazione che alla costruzione ed apertura degli impianti a fune, si forniscono di seguito chiarimenti ed indicazioni sulle modalità di presentazione dei progetti.

Si chiarisce prioritariamente quanto segue.

## **PREMESSA**

L'analisi generale di sicurezza dell'impianto serve a redigere l'inventario dei rischi e delle situazioni pericolose e a determinare l'elenco dei componenti, dispositivi e funzioni di sicurezza.

Si rammenta che, in base all'art. 3.1.1 della EN 13243, per funzione di sicurezza si intende l'insieme dei processi che riconoscono il verificarsi di determinati eventi o condizioni che danno luogo a una situazione pericolosa, da distinguere dalle cosiddette funzioni di semplice protezione, costituenti funzioni non interessanti direttamente la sicurezza delle persone. Questi processi avviano delle azioni che riducono i rischi, in particolare tramite l'arresto dell'impianto. Una funzione di sicurezza inizia dalla valutazione degli stati e delle grandezze fisiche nell'impianto a fune e termina con l'avvio dell'azione e/o con il termine dell'azione avviata.

Per la definizione di dispositivo di sicurezza si rimanda all'allegato III del D.Lgs. n. 210/2003.

## **ESAME DELL'ANALISI DI SICUREZZA**

L'esame dell'analisi generale di sicurezza dell'impianto, effettuato degli U.S.T.I.F., riguarda la identificazione dei rischi e la loro quantificazione (sulla base di metodi di analisi riconosciuti, dell'esperienza, degli elenchi dei rischi contenuti nelle norme EN e dei requisiti essenziali della Direttiva), e l'elenco dei componenti, dispositivi, funzioni di sicurezza o altre soluzioni scelti dal progettista per mitigare o eliminare i predetti rischi.

L'U.S.T.I.F. esamina l'analisi generale di sicurezza dell'impianto, tenuto conto che le analisi di sicurezza dei singoli sottosistemi sono di esclusiva competenza dell'organismo incaricato della relativa certificazione, secondo il criterio sopra ricordato, nei seguenti ambiti:

- infrastruttura;
- interfacce tra sottosistemi e infrastruttura.
- influenze ed azioni sviluppate o sviluppabili dall'ambiente circostante, dallo specifico sito di insediamento e dalle aree adiacenti all'impianto;

L'U.S.T.I.F. verifica inoltre:

- che la documentazione tecnica per i componenti di sicurezza e per i sottosistemi sia completa, ai sensi degli artt. 11.6 e 11.7 della Direttiva;
- per quanto riguarda l'interfaccia tra sottosistemi, che siano precisati i loro limiti di impiego e documentata la reciproca compatibilità;
- che gli stessi siano utilizzati conformemente alla loro destinazione.

Gli organismi notificati sono competenti e responsabili delle procedure di valutazione di conformità ai requisiti essenziali dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza, ai sensi degli allegati V e VII del D. lgs. 210/2003, ad eccezione della verifica della completezza e correttezza delle dichiarazioni di conformità.

Le "classi di requisiti" delle funzioni di sicurezza di tipo elettrico sono valutate dagli organismi notificati, nelle procedure di certificazione dei componenti e dei sottosistemi.

Le classi di requisiti di tutti i dispositivi e funzioni di sicurezza elettrici dovranno essere chiaramente indicate nei documenti di utilizzo che accompagnano gli attestati di certificazione dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi, da consegnarsi secondo le tempistiche del capitolo che segue.

#### **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA TECNICO AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA VISITA DI RICOGNIZIONE.**

Il progetto da sottoporre all'esame dell'U.S.T.I.F., sia se trattasi di stretta competenza o da sottoporre all'esame della Sede Centrale, è composto dagli elaborati descritti al Capo V della Circolare D.G. 1/2004 ("Documentazioni progettuali").

Inoltre deve contenere un confronto puntuale con gli articoli della normativa nazionale, relativa all'infrastruttura.

Per quanto attiene alle modalità di consegna della documentazione necessaria per la visita di ricognizione, vale quanto precisato nella Circolare D.G. 18/2005.

Le disposizioni di cui all'ultimo capoverso del Capo III della Circolare 1/2004 e alla lettera A della Circolare 18/2005 valgono soltanto nel caso di elementi innovativi o di unico esemplare, oppure di modifiche e aggiornamenti di elementi già certificati.

Per i casi particolari di cui sopra, è consentito presentare, ai fini dell'approvazione del progetto, le richieste di esame avanzate all'organismo notificato, se già individuato ed in caso contrario l'impegno a presentarle quanto prima (comprensive dei disegni di insieme, della descrizione di interfaccia e del documento di utilizzo, anche se provvisori).

Gli attestati d'esame CE e le dichiarazioni di conformità, con la documentazione tecnica aggiornata, dovranno essere consegnati all'autorità di sorveglianza almeno 30 giorni prima della domanda di visita di ricognizione.

Da ultimo si precisa che per alcune situazioni adeguatamente motivate, riguardanti particolari sottosistemi e/o componenti di sicurezza, è consentito consegnare attestati e dichiarazioni successivamente a quanto sopra disposto ma, comunque, non oltre il "momento della richiesta di effettuazione della visita di ricognizione".

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Ing. Amedeo GARGIULO)